



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 49 del 24 Giugno 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

Allegato A

TESTO VIGENTE

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

NUOVO TESTO

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00**.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni **e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.**
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno **l'obbligo** di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. **Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.**

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare la Regola 4 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica della Regola 4 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque secondo il testo riportato nell'allegato A).

ALL. A)

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE
"REGOLA 4"

**VECCHIO TESTO
DECISIONI UFFICIALI FIGC**

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

**NUOVO TESTO
DECISIONI UFFICIALI FIGC**

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. **Nei Campionati Nazionali i calciatori potranno indossare maglie numerate dal numero 1 a 30.** Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; **ad eccezione del Campionato Nazionale di Serie A** la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di fissare il periodo per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF;

- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di fissare il termine dal 1° luglio 2011 al 17 settembre 2011 per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF.

2. ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE), COPPA PUGLIA E SUPERCOPPA DI CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012.

Per conoscenza e stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia Supercoppa di Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 19 Maggio 2011, su proposta della Delegazione Calcio a Cinque, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato i seguenti:

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Nelle gare dell'Attività Ufficiale, Stagione Sportiva 2011 – 2012, alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque di **Serie C1, Serie C2, Play-Off e Play-Out di competenza, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa**, è fatto obbligo d'impiegare n° 1 calciatori nati dal **1 Gennaio 1991** in poi e n° 1 calciatori nati dal **1 Gennaio 1992** in poi.

L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei suddetti calciatori dall'inizio della gara dell'inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art.17 (ex art.12) – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**

Inoltre, in ottemperanza delle vigenti disposizioni regolamentari, si rammenta alle Società che nelle gare dell'attività ufficiale possono prendere parte, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2011 - 2012 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età**, nel rispetto delle condizioni previste dall'**art.34 comma 3** delle Noif.

3. COMUNICAZIONE URGENTE PER LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.

3.1. PROCEDURE ON-LINE

PASSWORD SOCIETA'

Si ricorda che sul sito **www.Ind.it** le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, entrando nell'Area Società", hanno la possibilità di interagire con gli archivi del Comitato Regionale Puglia e di poter fruire di nuovi servizi.

Qualora sussistano problemi per l'inserimento o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta all'ufficio internet del Comitato Regionale, in carta intestata della Società e firma del Presidente (o delegato alla firma), al fax n. **080/5648960**.

All'interno dello spazio a loro riservato, nel menù principale, le Società troveranno un link per accedere "**all'aiuto in linea**", consistente in un manuale dettagliato da consultare ed eventualmente stampare sul corretto utilizzo della nuova procedura informatizzata.

Si comunica che nel sito istituzionale www.Ind.it nella sezione "AREA SOCIETA" è possibile visualizzare l'elenco dei calciatori in forza alla propria Società attraverso il "Codice Utente " e la "Password" di accesso di ciascuna Società.

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

PERIODO 1 – 16 LUGLIO 2011

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del sito web LND (www.Ind.it) ha predisposto una procedura che permetterà alle Società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi agli svincoli del periodo 1 - 16 luglio 2011.

Si ricorda altresì, a tutte le Società, che per le liste di svincolo sarà necessario effettuare, nei termini previsti, la procedura attraverso l'Area Società del sito: **www.Ind.it**, utilizzando sempre il "Codice Utente" e la "Password" di accesso in possesso.

In quest'area, le Società potranno prendere visione dell'elenco dei propri calciatori tesserati e disporre lo svincolo direttamente on - line, mediante la compilazione di un "foglio elettronico".

Questo documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte .

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono svincolare, si potrà procedere alla stampa definitiva del documento di svincolo.

Completate le operazioni suddette, le Società invieranno al Comitato Regionale Puglia L.N.D. il documento contenente l'elenco degli svincolati (stampato da internet). Tale documento dovrà essere **firmato dal Presidente (o dal Legale Rappresentante)**, apposto il timbro sociale ed inoltrato per raccomandata entro il **16 luglio 2011**.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle Norme Federali e dei termini previsti per gli svincoli.

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell'utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Puglia – Ufficio Internet – **Sig. Sergio Lucidi** tel.080/5699020 e-mail: s.lucidi@figc.it – fax 080/5648960 al fine di chiedere delucidazioni per poter effettuare gli svincoli via internet.

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcune disposizioni normative previste dall'Art. 107 delle N.O.I.F.:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata – ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo.
- Le liste di svincolo devono in ogni caso essere depositate o inoltrate a mezzo raccomandata al Comitato Regionale Puglia L.N.D. nei termini previsti e precisamente entro le ore **12,00 di Sabato 16 luglio 2011**. (Comunicato ufficiale della F.I.G.C. N° 162/A del 29 aprile 2011)
- Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere più modificate.
- L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della Società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

3.2. NUOVE COORDINATE BANCARIE

C/C Intestato a: L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI

UNICREDIT BANCA AGENZIA BARI VIA GIOVANNI XXIII
IBAN: IT25F0200804023000400516795

3.3. SEGRETERIA

3.3.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2011/12

Come pubblicato per la stagione sportiva 2010/2011 in ordine alle modifiche dell'art.24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti si ribadiscono le linee guida alle quali tutti i Comitati Regionali della L.N.D. dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai vari Campionati di competenza della prossima Stagione Sportiva 2011/12.

Costituiranno pertanto condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali:

- **la presentazione della domanda di iscrizione postale o brevi - mani (in via telematica obbligatoria per le società appartenenti ai Campionati di Eccellenza e Promozione);**
- **la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art.27 del regolamento della L.N.D.;**
- **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;**
- **il versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari;**
 - **Diritti di iscrizione ai Campionati di Competenza;**
 - **Tassa associativa;**
 - **Versamento in conto spese federali ed assicurative.**

Ai fini delle iscrizioni i Comitati dovranno individuare un primo termine di **carattere ordinatorio** per la presentazione della documentazione richiesta **con obbligatoriamente e necessariamente incluso, a pena decadenza, il modulo relativo alla domanda di iscrizione.**

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni pervenute e, le società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative ai punti sopra riportati, saranno celermente informate circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro **il termine perentorio** che verrà fissato e comunicato da ogni singolo Comitato Regionale.

I Consigli direttivi dei Comitati stessi delibereranno sulle ammissioni delle Società inizialmente inadempienti.

Si tiene a precisare che l'inosservanza del **termine ordinatorio**, anche in riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, deve essere considerato **illecito disciplinare** e andrà sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva competenti con ammenda e/o punti di penalizzazione.

L'inosservanza del **termine perentorio**, anche in riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, **va considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza**, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

Si precisa, infine, che il termine per la presentazione delle domande di **“completamento organico e/o ripescaggio”** avranno **unicamente carattere perentorio**, ovvero tutta la documentazione richiesta dovrà essere depositata entro il termine fissato dai Comitati Regionali.

3.3.2. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., nella riunione del 13 Giugno 2011, ha deliberato che all'atto di iscrizione al campionato di competenza, le Società devono versare, in unica soluzione, i diritti di iscrizione, i diritti di associazione e un versamento in conto spese assicurative e federali varie. Pertanto, si riportano, qui di seguito, gli importi in questione distinti per campionato, precisando che le Società devono versare l'importo dovuto per l'iscrizione al Campionato di competenza con **ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA O BONIFICO BANCARIO.**

Non saranno accettati assegni di conto corrente.

NUOVE COORDINATE BANCARIE

BONIFICO BANCARIO:

C/C Intestato a: L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI

IBAN: IT25F0200804023000400516795

PRESSO UNICREDIT BANCA AGENZIA BARI VIA GIOVANNI XXIII

SUL BONIFICO, LA CUI RICEVUTA DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, VA INDICATA ESCLUSIVAMENTE LA MATRICOLA E LA DENOMINAZIONE CORRETTA DELLA SOCIETA' CHE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO.

*****OMISSIS*****

12) CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:

| | | |
|-----|--------|---------------------------|
| 1. | A.S.D. | ALBERTO CALCIO A 5 |
| 2. | A.S.D. | ATLETICO NOICATTARO |
| 3. | A.S.D. | ATLETICO RUVO |
| 4. | A.S. | BARLETTA CALCIO A CINQUE |
| 5. | A.S. | CALCIO A CINQUE MARTINA |
| 6. | A.S.D. | CITTA DI BARI CALCIO A 5 |
| 7. | A.S.D. | EFFE.GI.CASTELLANA GROTTA |
| 8. | F.C. | FOVEA |
| 9. | A.S.D. | FUTSAL BARLETTA |
| 10. | A.S.D. | FUTSAL TARANTO |
| 11. | A.S.D. | PELLEGRINO SPORT C.5 |
| 12. | U.S. | POLIGNANO CALCIO A 5 |
| 13. | A.S.D. | SALINIS |
| 14. | POL.D. | SAMMICHELE |
| 15. | A.S.D. | SAN ROCCO RUVO |
| 16. | A.S.D. | TRIS GRAVINA |

Il Comitato Regionale organizza, tramite la Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, il Campionato Regionale Calcio a Cinque serie C1, stagione sportiva 2011/2012, in base alle classifiche del Campionato Regionale Serie C1, alle promozioni dal campionato di Serie C2 ed alle retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie B, stagione sportiva 2010/2011.

Le Società che hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Serie C1 Stagione Sportiva 2011/2012, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati: domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Calcio a Cinque serie C 1 e di altre Manifestazioni ufficiali. L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti. Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva

b) dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;

c) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per:

| | |
|--|-------------------|
| Diritti di iscrizione | € 800,00 |
| Diritti di Associazione alla L.N.D. | € 250,00 |
| Versamento in conto spese federali ed assicurative | € 1.350,00 |
| | |
| TOTALE | € 2.400,00 |

d) dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE ENTRO LE ORE 19.00 DI VENERDI' 29 LUGLIO 2011.

Con apposita spedizione saranno inviati i relativi moduli di iscrizione.

13) CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

Il Comitato Regionale organizza, tramite la Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, il Campionato Regionale Calcio a Cinque serie C2, in base alle classifiche di serie C2, alle retrocessioni dal Campionato Regionale Serie C1 della stagione sportiva 2010/2011 ed alle nuove affiliazioni. Le Società che hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Serie C2, stag. sport. 2011/2012, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione(mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

- a) domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)
- b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C 2 e di altre Manifestazioni ufficiali.
L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti. Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva
- c) dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;
- d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 2.000,00 (duemila/00) per:

| | |
|--|------------------|
| Diritti di iscrizione | € 600,00 |
| Diritti di Associazione alla L.N.D. | € 250,00 |
| Versamento in conto spese federali ed assicurative | € 1.150,00 |
| | |
| TOTALE | €2.000,00 |

e) dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE ENTRO LE **ORE 19.00 DI VENERDI' 29 LUGLIO 2011.**

Con apposita spedizione saranno inviati i relativi moduli di iscrizione alle Società già affiliate.

14) CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Il Comitato Regionale, tramite la Delegazione Regionale Calcio a Cinque organizza il Campionato Regionale Calcio a Cinque femminile.

Le Società che parteciperanno al Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile stagione sportiva 2010/2011, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

- a) domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod.166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)
- b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile e di altre Manifestazioni ufficiali.
L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.

Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva

c) dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;

d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 1.600,00 (milleseicento/00) per:

| | |
|--|-------------------|
| Diritti di iscrizione | € 350,00 |
| Diritti di Associazione alla L.N.D. | € 250,00 |
| Versamento in conto spese federali ed assicurative | € 1.000,00 |
| | |
| TOTALE | € 1.600,00 |

e) dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE ENTRO LE **ORE 19.00 DI MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE 2011**.

I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Regionale Calcio a Cinque.

15) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A CINQUE

Il Comitato Regionale organizza, tramite la Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, il Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2011/2012, riservato ai calciatori che, abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età.

Le Società che intendessero partecipare al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2011/2012, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Juniores Calcio a 5 e di altre Manifestazioni ufficiali.

L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.

Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva

b) dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;

c) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 600,00 (seicento/00) per:

| | |
|--|-----------------|
| Diritti di iscrizione | € 300,00 |
| Versamento in conto spese federali ed assicurative | € 300,00 |
| | |
| TOTALE | € 600,00 |

Le Società che intendessero disputare esclusivamente questo campionato dovranno versare un deposito cauzionale supplementare di € 1.000,00.

e) dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE ENTRO LE ORE 19.00 DI MERCOLEDI' 28 SETTEMBRE 2011.

I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Regionale Calcio a Cinque.

16) CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE SERIE D

Il Comitato Regionale, tramite le Delegazioni Provinciali dipendenti organizza il Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie "D".

Resta inteso che, alle società vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato Regionale Serie "C2".

Le Società interessate sono tenute a perfezionare l'iscrizione, inviando a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D e di altre Manifestazioni ufficiali.

L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti).

Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva

c) dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;

d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 1.600,00 (milleseicento/00) per:

| | |
|--|------------------|
| Diritti di iscrizione | € 450,00 |
| Diritti di Associazione alla L.N.D. | € 250,00 |
| Versamento in conto spese federali ed assicurative | € 900,00 |
| | |
| TOTALE | €1.600,00 |

e) dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE ENTRO ORE 19.00 DI MERCOLEDI' 28 SETTEMBRE 2011.

I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Provinciale di giurisdizione.

3.3.3. RIEPILOGATIVO ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2011 2012

| STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 | QUOTA ASSOC. | DIRITTI ISCRIZ. | DEPOSITO CAUZ. | TOTALE | SCADENZA | DATA | ORE |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|-------|
| ATTIVITA' REGIONALE L.N.D. | | | | | | | |
| ECCELLENZA | 250,00 | 3.000,00 | 3.850,00 | 7.100,00 | LUNEDI' | 18/07/11 | 19.00 |
| PROMOZIONE | 250,00 | 2.300,00 | 3.250,00 | 5.800,00 | LUNEDI' | 18/07/11 | 19.00 |
| REG. LE JUNIORES | | 900,00 | 700,00 | 1.600,00 | LUNEDI' | 18/07/11 | 19.00 |
| 1 ^a CATEGORIA | 250,00 | 1.600,00 | 2.450,00 | 4.300,00 | VENERDI' | 22/07/11 | 19.00 |
| 2 ^a CATEGORIA | 250,00 | 1.200,00 | 2.050,00 | 3.500,00 | VENERDI' | 22/07/11 | 19.00 |
| ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D. | | | | | | | |
| 3 ^a CATEGORIA | 250,00 | 700,00 | 1.550,00 | 2.500,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| 3 ^a CAT. UNDER 21 | 250,00 | 700,00 | 1.550,00 | 2.500,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| 3 ^a CAT. UNDER 18 | 250,00 | 700,00 | 1.550,00 | 2.500,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| PROV.LE JUNIORES | | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| ATTIVITA' MISTA* | 250,00 | 700,00 | 700,00 | 1.650,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| ATTIVITA' AMATORI | | 500,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | VENERDI' | 23/09/11 | 19.00 |
| DELEGAZIONE CALCIO A 5 | | | | | | | |
| REG.LE C/5 C/1 | 250,00 | 800,00 | 1.350,00 | 2.400,00 | VENERDI' | 29/07/11 | 19.00 |
| REG.LE C/5 C/2 | 250,00 | 600,00 | 1.150,00 | 2.000,00 | VENERDI' | 29/07/11 | 19.00 |
| REG.LE C/5 FEMM. | 250,00 | 350,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | MERCOLEDI' | 14/09/11 | 19.00 |
| JUNIORES C/5 | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | MERCOLEDI' | 28/09/11 | 19.00 |
| PROV.LE SERIE D C/5 | 250,00 | 450,00 | 900,00 | 1.600,00 | MERCOLEDI' | 28/09/11 | 19.00 |
| DELEGAZIONE CALCIO FEMMINILE | | | | | | | |
| REG.LE C/11 FEMM. | 250,00 | 800,00 | 1.350,00 | 2.400,00 | MERCOLEDI' | 07/09/11 | 19.00 |
| PROV.LE C/F SERIE D | 250,00 | 500,00 | 950,00 | 1.700,00 | MERCOLEDI' | 07/09/11 | 19.00 |
| CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI | | | | | | | |
| ALLIEVI REGIONALI | | | | | | | |
| Società Professionistiche | | 380,00 | | 380,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |
| Società Dilettanti | | 310,00 | | 310,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |
| Società Pure | | 260,00 | | 260,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |
| GIOVANISSIMI REGIONALI | | | | | | | |
| Società Professionistiche | | 330,00 | | 330,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |
| Società Dilettanti | | 260,00 | | 260,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |
| Società Pure | | 210,00 | | 210,00 | LUNEDI' | 25/07/11 | |

3.3.4. CONTATTI TELEFONICI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Al fine di permettere una migliore comunicazione tra le società e gli uffici di questo Comitato Regionale, si riporta, qui di seguito l'elenco dei numeri telefonici diretti.

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
CENTRALINO 080/5699011 FAX080/5648960**

IV PIANO

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| <u>Presidente</u> | TISCI | Vito | 5699021 |
| <u>Segretario Responsabile Amministrativo</u> | MANCINI | Diletta | 5699007 |
| <u>Segreteria Presidenza</u> | ZINGARELLI | Rosangela | 5699021 |
| <u>Attività Agonistica LND</u> | TONDO | Antonella | 5699008 |
| <u>Amministrazione</u> | ZINGARELLI | Rosangela | 5699004 |
| <u>Sportello Unico-Tess.plast.</u> | LATERZA | Chiara | 5699011 |
| <u>Attività Agonistica Giovanile</u> | SCHIRONE | Alessandro | 5699002 |
| <u>Collaboratore</u> | MITOLA | Domenico | 5699001 |
| <u>Campi Sportivi</u> | ROTONDO | Gaetano | 5699013 |

III PIANO

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <u>Ufficio Internet</u> | LUCIDI | Sergio | 5699020 |
| <u>Affari Generali</u> corsi allenatori, rappresentative, corrispondenza tesseramento allenatori - anagrafe società | GIALLUISI | Giuseppe | 5699018 |
| <u>Ufficio Tesseramento</u> | MANGIERI MINCIELI | Francesca Nicola | 5699016 5699017 |
| <u>Segr. Tecnica - Agonistica</u> coppa Italia, coppa puglia, affiliazioni, fusioni | ROSSIELLO | Antonio | 5699015 |
| <u>Delegazione Calcio a 5</u> | CARONE ATTOLICO LA SORSA | Angelo Sebastiano Michele | 5699014 5699014 5699014 |
| <u>Delegazione Calcio Femminile</u> | TRAVERSA | Luigi | 5699010 |

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI
FAX 0805640752**

II PIANO

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------|---------|
| <u>Delegato</u> | ALTIERI | Vittorio | 5699031 |
| <u>Programmazione</u> | MORISCO | Vito | 5699030 |
| <u>Tesseramento</u> | RINALDI | Vincenzo | 5699029 |
| <u>Attività di base</u> | MORISCO | Vito | 5699030 |

**UFFICIO COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

FAX 080/5690771

I PIANO

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Coordinatore</u> | QUARTO | Antonello | 5699040 |
| <u>Amministrazione- Segreteria</u> | BISCOZZI GIANFRATE | Marilena Piero | 5699041 5699042 |
| <u>Attività Scolastica</u> | | | 5699042 |
| <u>Attività di Base</u> | | | 5699042 |

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/6/2011.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)